

Decreto Ministero Ambiente 25 novembre 2008 Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto. (09A04250) (GU n. 92 del 21-4-2009 - Suppl. Ordinario n.58)

IL FONDO ROTATIVO o FONDO KYOTO

Secondo il comma 1110 articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge 296/2007)per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 10 giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, è istituito un Fondo rotativo. Per un commento vedi apposito capitolo sul Fondo Rotativo all'interno del doc : <http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=569&categoria=Effetto%20Serra>

DOTAZIONE DEL FONDO KYOTO

Ai sensi del comma 1113 articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) che lo ha istituito, affluiscono al Fondo Kyoto le seguenti risorse:

- a) nel 2007: 200 milioni di euro, risorse a valere sull'annualità 2007 e impegnate con Decreto DEC/RAS/1932/2007 del 21 dicembre 2007;
- b) nel 2008: 200 milioni di euro;
- c) nel 2009: 200 milioni di euro;
- d) le rate di rimborso dei finanziamenti agevolati, per questi ultimi si intende il capitale concedibile a prestito a valere sulle risorse del Fondo Kyoto secondo le modalità previste dal presente decreto.

Le risorse di cui al sopra sono rese disponibili dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalità statuite nella convenzione da stipularsi con la Cassa depositi e prestiti Spa come già previsto dal comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

La dotazione del Fondo Kyoto e' utilizzata secondo cicli di programmazione annuale. La ripartizione avviene per tipologia di misura e per territorio. La ripartizione tiene conto della popolazione e dei consumi energetici regionali. In caso i finanziamenti non sono utilizzati possono essere, in via prioritaria, rimodulati, nell'ambito della stessa Regione, in base alle richieste ritenute ammissibili o sulle eventuali altre misure.

SOGGETTI CHE POSSONO RICEVERE I FINANZIAMENTI

A seconda delle misure possono essere :

1. <
2. «persona fisica»: tutti i soggetti aventi capacità giuridica diversi da quelli da imprese e persone giuridiche private (vedi punti 1 e 3) che non esercitano abitualmente e continuativamente attività commerciale o comunque soggetta all'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto;
3. «persona giuridica privata»: tutti i soggetti diversi da quelli dei punti 1 e 2 , a cui è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi della normativa vigente, comprese le fondazioni e le associazioni con personalità giuridica;
4. «soggetti pubblici»: regioni, province, comuni, comunità montane e gli altri soggetti a cui la legge riconosce la personalità giuridica pubblica, incluse le associazioni, le unioni e i consorzi tra enti locali, le agenzie regionali o locali per il risparmio energetico nonché gli istituti universitari e gli istituti di ricerca compresi i loro consorzi;
5. «condomini»: condomini, ai sensi del Libro III, Titolo VII, Capo II del codice civile, comprendenti almeno dieci unità abitative;

LE MISURE FINANZIABILI

- a) «Misura microcogenerazione diffusa»: installazione di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento elettrico e termico come definiti dal dlgs 20/2007 (attuazione Direttiva UE sulla promozione della cogenerazione: produzione energia e calore) , alimentati a gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa (solida, liquida, gassosa);
- b) «Misura rinnovabili»: installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità o calore;
- c) «Misura motori elettrici»: sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza nominale superiore a 90 kWe con motori ad alta efficienza;
- d) «Misura usi finali»: risparmio energetico e incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia;
- e) «Misura protossido di azoto»: eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali e in agricoltura;
- f) «Misura ricerca»: progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero di gas ad effetto serra.
- g) misura gestione forestale sostenibile

REQUISITI DEGLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Possono essere agevolati esclusivamente nuovi investimenti, la cui effettiva realizzazione non abbia avuto avvio in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto (22/4/2009).

Gli investimenti agevolabili, ad esclusione di quelli riferiti alla «Misura ricerca» e alla «Misura gestione forestale sostenibile», ai sensi del presente decreto devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) << gas co-combustione in biogas vegetale, origine liquidi biocombustibili solida, vegetale biomassa naturale, seguenti: energetiche fonti quali utilizzano kWe 50 a fino nominale potenza con costruzione, nuova impianti intervento, singolo per investimenti

ammessi sono diffusa»: microcogenerazione»

b) «Misura rinnovabili»: sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova costruzione di piccola taglia per l'utilizzo di singola fonte rinnovabile: impianti eolici con una potenza nominale installata compresa tra 1 kWp e 200 kWp; impianti idroelettrici con una potenza nominale installata compresa tra 1kWp e 200 kWp; impianti solari termici con superficie d'apertura non superiore a 200 m²; impianti termici a biomassa vegetale solida (pellets o cippato) di potenza nominale termica (kWt) compresa tra 50 kWt e 450 kWt; impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati negli edifici con una potenza nominale compresa tra 1 kWp e 40 kWp;

d) «Misura motori elettrici»: sono ammessi investimenti per la sostituzione di motori con potenza nominale superiore a 90 kWe con apparecchiature ad alta efficienza;

e) «Misura usi finali»: sono ammessi investimenti per singolo intervento:

- sull'involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, orizzontali o inclinate, chiusure trasparenti comprensive di infissi e vetri, chiusure apribili e assimilabili quali porte e vetrine anche se non apribili, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati;

- I) per la climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 500 kWe alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa. Tale intervento e' ammissibile solo se contempla sia la realizzazione dell'impianto di cogenerazione che la realizzazione della rete di teleriscaldamento ad esso abbinata, inclusi gli allacciamenti agli edifici; II) per la climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassa entalpia fino a 1 Mwt; III) impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 5 MWe alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa;

f) «Misura protossido di azoto»: sono ammessi investimenti sui cicli produttivi delle imprese che producono acido adipico e delle imprese agro-forestali.

Sono possibili ulteriori criteri di valutazione regionali nei limiti dell'art. 1, comma 1112, della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006). Questo comma 1112 stabilisce le misure da finanziare prioritariamente :

a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;

b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;

c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza;

d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario;

e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;

f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.

TIPOLOGIE DI COSTO AMMISSIBILI

Ad eccezione della «Misura ricerca» e della «Misura gestione forestale sostenibile», con riferimento all'investimento complessivo, concorrono alla determinazione del finanziamento agevolato, esclusivamente, le seguenti tipologie di costi:

a) Progettazione di sistema ivi compresa l'eventuale realizzazione di diagnosi energetica e studi di fattibilità strettamente necessari per la progettazione degli interventi. Tali costi sono riconosciuti nella misura massima dell'8% del totale generale dei costi ammissibili di cui all'allegato e).

b) Costi delle apparecchiature comprensivo delle forniture di materiali e dei componenti strettamente necessari alla realizzazione dell'intervento.

c) Costi delle infrastrutture comprese le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'impianto, i costi di allacciamento alla rete, ovvero nel caso della «Misura usi finali», i costi strettamente necessari al montaggio e assemblaggio delle tecnologie installabili.

d) Costi di installazione, compresi avviamento e collaudo.

Sono esclusi i costi di esercizio (ad esempio: personale, combustibili e manutenzione ordinaria).

L'articolo 8 del presente decreto determina anche i costi unitari massimi ammissibili .

CUMULABILITA'

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali entro le intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa dell'Unione europea, salvo quanto stabilito dall'art. 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In questo ultimo caso ci si riferisce agli incentivi previsti la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.

ISTRUTTORIA AMMISSIBILITA' INCENTIVI ERARIALI

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare affida alla CDP S.p.A., tra le altre attività di gestione del Fondo Kyoto, la cura della fase di raccolta e istruttoria delle istanze di ammissione ai benefici erariali .

La procedura per l'ammissione ai benefici erariali, per ciascuna misura o gruppo di misure, si articola nelle seguenti fasi:

a) domanda di ammissione;

b) istruttoria preliminare, tecnica ed economico-finanziaria: le tre sub-fasi di cui si compone l'istruttoria devono essere considerate separate, distinte e consequenziali, con valutazione specifica a conclusione di ogni singola sub-fase; la suddetta valutazione si concluderà con un'ammissione alla fase successiva ovvero con una non ammissione e conseguente diniego del beneficio erariale;

c) concessione o diniego.

La CDP Spa sviluppa un sistema informativo per la gestione delle domande e dei progetti finanziati al fine di poter trattare i dati in maniera aggregata per ogni regione.

La CDP S.p.A., a chiusura della fase istruttoria, predispone ed invia al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico un elenco delle domande ammissibili, distinte per soggetto, misura e territorio, corredato di relazione esplicativa sintetica.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'elenco e della relazione trasmessa dalla CDP S.p.A. ai sensi del comma precedente, emana il decreto di ammissione all'agevolazione, trasmettendolo alla CDP S.p.A. che provvede alla relativa notifica al soggetto beneficiario.

TEMPI E MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI AMMESSI

I lavori di realizzazione dell'investimento devono terminare a seconda delle diverse misure da un minimo di 6 a un massimo di 24 mesi dalla data di perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato. Le proroghe sono ammissibili non oltre i 180 giorni.

Sono ammesse varianti in corso d'opera secondo i limiti stabiliti dal presente decreto.

VERIFICHE, CONTROLLI E ISPEZIONI

La Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico verificano a campione la regolare esecuzione delle iniziative finanziate nonché la loro conformità al progetto presentato, incluse le eventuali varianti approvate; verificano, altresì, il rispetto dei tempi e delle modalità degli investimenti ammessi. A tal fine, possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche nell'arco della realizzazione dell'investimento.

Le Regioni e Province autonome che si sono avvalse della facoltà prevista ai comma 7 e 8 dell'art. 4 del presente decreto, per quanto di propria competenza, svolgono attività di verifica e controllo. La facoltà di cui ai commi citati dell'articolo 4 del presente decreto si riferisce alla possibilità che su indicazione delle Regioni e delle Province autonome, la CDP S.p.A. possa avvalersi, per alcune misure particolari, del presente articolo, degli enti di sviluppo regionali competenti per materia, ovvero delle società finanziarie regionali. Le misure particolari sono: «Misura microgenerazione diffusa», «Misura rinnovabili», «Misura usi finali». Tali enti regionali si occuperanno per le suddette misure, e se le regioni eserciteranno la suddetta facoltà: Ammissione ai benefici erariali; Modalità di presentazione delle domande; Istruttoria; Decreto di ammissione all'agevolazione; Tempi e modalità di realizzazione degli investimenti ammessi; Casi di decadenza o revoca; Recupero somme.

MONITORAGGIO, DIVULGAZIONE DEI RISULTATI E ATTIVITA' DI INFORMAZIONE

Al fine di consentire alla Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una valutazione di efficacia dell'utilizzo delle risorse del Fondo Kyoto, nonché degli effetti aggregati conseguiti a seguito della realizzazione degli investimenti con le stesse finanziati, la CDP S.p.A. elabora e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico report semestrali di monitoraggio finanziario dei finanziamenti agevolati. Le Regioni e le Province autonome che si avvalgono della facoltà sopra esaminata, provvedono a trasmettere alla CDP SpA, con cadenza semestrale, report di monitoraggio finanziario dei finanziamenti agevolati concessi.

CONTENUTO ALLEGATI

a) Moduli di domanda di ammissione all'agevolazione: a1) Persone fisiche; a2) Imprese; a3) Persone giuridiche; a4) Condominii; a5) Soggetti pubblici;

b) Parametri e dichiarazioni relativi all'affidabilità economico-finanziaria: b1) Persone fisiche; b2) Imprese; b3) Persone giuridiche private; b4) Condominii;

c) Prescrizioni minime per misura: c1) Microcogenerazione; c2) Eolico; c3) Mini-idroelettrico; c4) Termico Biomasse; c5) Solare termico; c6) Efficienza usi finali; c7) Fotovoltaico;

d) Tabella voci di costi unitari massimi ammissibili;

e) Tabella costi ammissibili;

f) Dichiarazione «de minimis» (per rispettare i limiti europei in materia di finanziamenti pubblici), fanno parte integrante del presente decreto